

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 264

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CHINCARINI, AGONI, BOLDI,
BRIGNONE, CALDEROLI, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI,
MORO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, STIFFONI,
TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

**Disposizioni per l’organizzazione dell’attività di soccorso
nei laghi di Garda, di Como e Maggiore**

ONOREVOLI SENATORI. - Alla maggiore attenzione dello Stato per i problemi della sicurezza in mare fa riscontro, paradossalmente, un vuoto istituzionale nel settore della sicurezza nelle acque interne dove attualmente, con espresso riferimento agli aspetti tecnico-operativi, non esiste un'organica struttura preposta allo svolgimento delle attività di soccorso alla vita umana in tali acque. Sul punto, è da rilevare che la positiva esperienza in questo settore maturata nel 1999 e nel 2000 sul lago di Garda, con l'invio di un mezzo navale del Corpo delle capitanerie di porto durante la stagione estiva, ha accresciuto le aspettative di quelle popolazioni di fruire di una concreta tutela per tutte le attività che si svolgono in quel bacino e più in generale nei laghi di maggiore estensione. A tale riguardo il presente disegno di legge consente di mettere a disposizione di tutti i cittadini una organizzazione di collaudata esperienza e di sicuro affidamento, estendendola a tutto l'anno e comprendendo anche i laghi di Como e Maggiore che, non fosse altro per la loro estensione, richiedono l'approntamento di una struttura organizzativa tecnicamente idonea ed in grado di offrire un qualificato servizio nell'interesse generale della collettività.

Lo stesso Ministero dell'interno - direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio - riguardo al lago di Garda ha recentemente auspicato un intervento chiarificatore per la funzione di coordinamento dei soccorsi e la creazione di

una sala operativa unica per l'intero bacino, in analogia alle strutture della capitaneria di porto.

Il presente disegno di legge, muovendo dalla necessità di colmare un vuoto normativo in materia di soccorso, prevede l'affidamento al Corpo delle capitanerie di porto, su richiesta delle regioni interessate, della funzione di coordinamento delle operazioni di soccorso della vita umana sui tre laghi maggiori, tenuto conto della notevole ampiezza dei bacini acquei. Per quanto concerne le modalità e le procedure del coordinamento, si rinvia al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, in materia di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

In effetti settori importanti, soprattutto in bacini di vaste estensioni, non possono essere gestiti con la presenza di singole unità eventualmente utilizzabili anche per le attività di soccorso. Si impone, pertanto, la costituzione di un nucleo di organizzazione posto prioritariamente a fronteggiare tale bisogno sociale che abbia il potere (oggi, sui laghi, non attribuito ad alcuno) di coordinare le operazioni di soccorso, cioè di disporre l'inizio e la fine delle azioni di ricerca, di utilizzare mezzi propri specializzati e di premettere e indirizzare razionalmente mezzi privati nonché, in caso di più esigenze contemporanee, di ripartire le risorse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività di soccorso in acque interne)

1. A richiesta delle regioni interessate è affidato al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, limitatamente ai laghi di Garda, di Como e Maggiore, il coordinamento delle operazioni di soccorso della vita umana, secondo le modalità e le procedure fissate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, a tale fine utilizzando le risorse umane, strumentali ed organizzative del Corpo medesimo, nonché, ai sensi dell'articolo 70 del codice della navigazione, le risorse locali disponibili. Le infrastrutture logistiche necessarie per espletare tali funzioni sono fornite, in regime di comodato, dalle regioni interessate.

Art. 2.

(Norme di attuazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i centri di soccorso per le acque dei laghi di Garda, di Como e Maggiore e le rispettive aree di giurisdizione.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione del programma di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è approvato il

programma triennale di potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, al fine di adeguarle alle nuove esigenze operative e logistiche stabilite dall'articolo 1 della presente legge, nonché a quelle derivanti dal reclutamento femminile.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.